

2.

Le donne migranti in agricoltura: sfruttamento, vulnerabilità, dignità e autonomia *di Maria Grazia Giammarinaro e Letizia Palumbo**

2.1. Premessa

Secondo i dati ISTAT, negli ultimi anni, in particolare nell'intervallo di tempo che va dal 2007 al 2018, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri impiegati in agricoltura in Italia è notevolmente aumentato. Per quanto riguarda le donne, si registra un trend di crescita di circa il 200%¹. Queste rilevazioni ISTAT sembrano corrispondere solo in parte ai dati forniti dall'INPS sul lavoro a tempo determinato in agricoltura, che è la tipologia di contratto prevalente in questo settore, soprattutto rispetto al lavoro femminile². In particolare, i numeri INPS riportano, negli anni dal 2012 al 2018, una crescita del numero dei lavoratori stranieri uomini, ma segnano nello stesso periodo una riduzione del numero di donne italiane e straniere, più precisamente delle lavoratrici agricole comunitarie. Queste ultime infatti sono diminuite di circa il 15%, mentre le lavoratrici extracomunitarie sono aumentate quasi del 21%³.

* Maria Grazia Giammarinaro è Giudice presso il Tribunale Civile di Roma, Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, soprattutto donne e minori, e Adjunct Professor presso l'Università Nazionale d'Irlanda (NUI) Galway. Letizia Palumbo è Research Fellow presso l'European University Institute (EUI), Firenze, e docente a contratto di «Urban and Migration Studies», presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (DEMS), Università degli studi di Palermo. Il presente saggio è frutto della comune riflessione delle due autrici. Letizia Palumbo ha tuttavia curato la stesura dei paragrafi 1, 2 e 3 mentre Maria Grazia Giammarinaro dei paragrafi 4 e 5. L'ultimo paragrafo (par. 6) è stato redatto da entrambe.

¹ Fonti ISTAT. Confronta anche elaborazioni dati CREA PB su dati ISTAT Immigrati.istat. CREA, *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana*, 2019.

² In particolare, come rivelano i dati INPS, nel 2018 in Italia il numero di contratti a tempo determinato nel settore agricolo sono stati superiori a 986 mila e poco più di un terzo di questi hanno interessato le donne. Cfr. M.C. Macri, G. Valentino, C. Zumpano, *Lavoro e imprenditoria femminile in agricoltura*, XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati AUDIZIONE INFORMALE, 2019.

³ Dati Inps. Cfr. M. C. Macri, G. Valentino, C. Zumpano, *Lavoro e imprenditoria femminile in agricoltura*, XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati, Audizione informale del 24 settembre 2019, p. 18.

Come è noto, e come le discrepanze tra i dati sembrano confermare, sebbene le fonti statistiche ufficiali rappresentino degli indicatori importanti dei principali trend nel lavoro agricolo, non possono offrire un quadro preciso ed esaustivo della realtà di questo settore, a causa della forte incidenza del lavoro temporaneo e irregolare/grigio⁴. Ciò risulta ancora più vero se si desidera guardare alle condizioni del lavoro femminile in agricoltura che, anche a causa dei ruoli assegnati alle donne negli ambiti familiare e sociale e alle loro condizioni di dipendenza e discriminazione, tende ad essere particolarmente precario e grigio. Basti menzionare, a riguardo, che in un recente studio condotto dal CREA-PB e ActionAid Italia sulle condizioni di vita delle operaie agricole in Puglia, nelle aree di Cerignola e Ginosola, si stima che la presenza numerica delle braccianti (prevalentemente di nazionalità rumene e bulgara) sia tre volte superiore a quanto riportato dai dati INPS 2017 riguardanti il lavoro agricolo femminile a tempo determinato nelle stesse zone⁵.

D'altra parte, come diversi studi qualitativi sulla femminilizzazione dei processi migratori hanno messo in evidenza negli ultimi anni⁶, in un mercato del lavoro fortemente segmentato sulla base del genere, della classe e della nazionalità, l'impiego in agricoltura costituisce una delle poche alternative lavorative per le donne migranti, dopo il lavoro domestico e di cura, in cui risulta concentrarsi la maggior parte della forza lavoro migrante femminile⁷. L'isolamento, la forte dipendenza dal datore di lavoro, la coincidenza tra spazi di vita e quelli in cui si lavora (in agricoltura, questo vale soprattutto per i braccianti impiegati nelle serre) e le diffuse irregolarità, sono elementi che contraddistinguono sia il settore domestico che quello agricolo, rendendoli particolarmente permeabili a forme di abuso e sfruttamento⁸. Ruoli e gerarchie di genere incidono in modo significativo su queste dinamiche.

⁴ Il tasso stimato di irregolarità dei rapporti di lavoro in agricoltura, secondo il III Rapporto dell'Osservatorio Placido Rizzotto, è pari al 39%. Osservatorio Placido-Rizzotto-Flai-Cgil 2016, Terzo Rapporto Agromafie e Caporalato, Ediesse, Roma.

⁵ G. Moschetti e G. Valentino, *L'impiego delle straniere in agricoltura: i dati inps e i risultati di un'indagine diretta in Puglia, nelle aree di Cerignola (FG) e Ginosola (TA)*, in CREA, *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana*, 2019, pp. 45-68.

⁶ L. Palumbo e A. Sciarba, *The vulnerability to exploitation of women migrant workers in agriculture in the EU: The need for a human rights and gender based approach*, Study commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, 2018; L. Palumbo, *Exploiting for Care: Trafficking and Abuse in Domestic Work in Italy*, *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 2016, 15:2, pp. 171-186; A. Sciarba, *La cura servile, la cura che serve*. Pisa, Italy: Pacini Editore, 2015; E. Castagnone, E. Salis, & V. Premazzi, *Promoting integration for migrant domestic workers in Italy*. Turin, Italy: FIERI, 2013.

⁷ Centro Studi e Ricerche Idos, *Dossier Statistico Immigrazione*, 2018, p. 257.

⁸ L. Palumbo, *'Trafficking and Labour Exploitation in Domestic Work and the Agricultural Sector in Italy'*, Research project report, European University Institute, Firenze, 2016; FRA, *Severe Labour Exploitation: Workers Moving within or into the European Union. State's Obligations and Victims' Rights*, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2015.

Infatti, in un settore come quello agricolo, in cui lo sfruttamento del lavoro, in particolare del lavoro migrante, costituisce una delle principali strategie per ridurre i costi di produzione⁹, l'asimmetria delle relazioni di potere di genere produce forme specifiche di sfruttamento. Queste sono spesso ancora più spietate di quelle subite dai lavoratori uomini, e si basano sull'abuso delle particolari condizioni di vulnerabilità in cui si trovano molte donne, specialmente le donne migranti, all'interno di un sistema in cui le disuguaglianze strutturali tra i generi si intersecano con quelle sulla base della nazionalità, della classe ecc.¹⁰

Non sorprende, così, che secondo i dati nazionali sulle donne vittime di tratta e/o grave sfruttamento valutate dai progetti anti-tratta (2017-2019), la servitù domestica e l'agricoltura rappresentano i due principali ambiti di sfruttamento lavorativo: tra il 2017 e il 2019 sono state valutate 118 donne vittime di grave sfruttamento lavorativo, di cui 38 nell'ambito del lavoro domestico e di cura e 37 in quello agricolo. D'altra parte, però, questi numeri sono esigui se paragonati a quelli delle donne vittime di sfruttamento sessuale (3123 vittime nello stesso periodo), e inoltre sembrano gravemente sottostimati se messi in relazione alle testimonianze delle violazioni e delle condizioni di sfruttamento subite da tante lavoratrici migranti in segmenti del mercato del lavoro come l'agricoltura. Come diversi report e studi denunciano, l'emersione dei casi sfruttamento lavorativo così come l'accesso delle vittime ai percorsi di assistenza e protezione, sono ancora molto limitati.

Va notato, a riguardo, che nonostante la Legge n. 199/2016, sul contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura¹¹ abbia segnato un progresso di notevole rilievo, portando a diversi arresti sia di imprenditori sia di caporali, è ancora assai modesta la cifra dei procedimenti nel corso dei quali è stato applicato l'articolo 18 T.U. Immigrazione, che prevede l'inserimento della persona sottoposta a violenza o grave sfruttamento nei programmi di assistenza e integrazione sociale. Secondo i rapporti del Laboratorio organizzato dall'Altro Diritto Centro Interuniversitario di

⁹ A. Corrado, F.S. Caruso, M. Lo Cascio, M. Nori, L. Palumbo, A. Triandafyllidou, *Is Italian Agriculture a «Pull Factor» for Irregular Migration—And, If So, Why?*, Open Society Foundations, 2018. A. Corrado, M. Lo Cascio e D. Perrotta, *Introduzione. Per un'analisi critica delle filiere e dei sistemi agroalimentari in Italia*, in *Meridiana*, 93, 2019, pp. 9-26.

¹⁰ N. Yuval-Davis, *Intersectionality and Feminist Politics*, in «European Journal of Women's Studies», 2006, vol. 13, n. 3, pp. 193-209; K. Crenshaw, «*Mapping the Margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color*», *Stanford Law Review*, 1991, Vol. 43, pp. 1241-1299.

¹¹ Legge 29 ottobre 2016, n. 199 *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, consultabile online su: https://www.asaps.it/56975-_legge_29_ottobre_2016_n_199_disposizioni_in_materia_di_contrasto_ai_fenomeni_.html.

Ricerca con la Flai-Cgil, su 240 procedimenti presi in esame solo in uno di questi è stato applicato l'articolo 18 T.U. Immigrazione. Altri tre procedimenti fanno riferimento all'art. 22 T.U. Immigrazione, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno la cui durata dipende dall'andamento del processo penale¹².

Nelle pagine che seguono ci soffermeremo sulle forme di sfruttamento subite da molte operaie agricole, in particolare dalle lavoratrici migranti impiegate nel nostro paese. Presteremo un'attenzione specifica alle condizioni di sfruttamento delle lavoratrici delle serre nella Provincia di Ragusa, mettendo in risalto le complessità di questo contesto nonché i fattori che contribuiscono a produrre la condizione di vulnerabilità di queste lavoratrici. Esamineremo poi l'interpretazione giurisprudenziale del concetto di vulnerabilità e di quello, correlato, di abuso della posizione di vulnerabilità. È nostro intento evidenziare, da una prospettiva di genere, quali aspetti di queste nozioni dovrebbero essere presi in considerazione al fine di inquadrare i processi di assoggettamento allo sfruttamento, ad al fine di denunciare i limiti dell'interpretazione corrente di tali concetti. Faremo anche riferimento ai fondamenti giuridici delle nozioni di dignità e autonomia, per spiegare che la vulnerabilità non esclude l'agency, cioè la capacità di un soggetto di prendere decisioni e di scegliere, anche in situazioni di grave sfruttamento. Il nostro contributo si concluderà con alcune indicazioni operative, rivolte in particolare al percorso di inclusione sociale delle donne migranti che lavorano in condizioni di sfruttamento. Nel fare ciò terremo conto dei nuovi possibili rischi economici e sociali causati dalla presente crisi sanitaria.

2.2. Sfruttamento e abusi come pratiche diffuse nelle campagne

Non solo molti braccianti uomini, ma anche tante braccianti donne, sia quando sono impiegate nel confezionamento dei prodotti orto-frutticoli sia quando si occupano della raccolta, lavorano nelle nostre campagne in condizioni di sfruttamento e degrado: 9-10 ore al giorno, stando curve o in piedi (dipende dal tipo di lavoro che svolgono), a temperature pesantissime, a diretto contatto – soprattutto nel caso della raccolta – con fitofarmaci molto aggressivi, vivendo (nel caso delle braccianti migranti) in abitazioni fatiscenti e con retribuzioni ben al di sotto dei parametri contrattuali. La tragica storia di Paola Clemente, morta di fatica mentre lavorava all'acinellatura dell'uva in Puglia, è stata una delle drammatiche dimostrazioni delle forme di

¹² AltroDiritto/Flai-Cgil, *Rapporto sul 2019 del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime*, in corso di pubblicazione.

sfruttamento alle quali sono sottoposte anche tante lavoratrici agricole nel nostro paese, sia migranti sia di nazionalità italiana. Questo avviene in tutta l'Italia, dalla Sicilia al profondo Nord.

Come diverse ricerche sul campo hanno sottolineato, a queste condizioni di sfruttamento spesso si aggiunge, nel caso delle braccianti, anche la differenza salariale. Non è raro infatti che le operaie agricole, in particolare le lavoratrici migranti, percepiscano una paga inferiore – fino alla metà – rispetto a quella dei loro colleghi uomini¹³.

Inoltre, nella maggioranza dei casi, le lavoratrici migranti, così come i lavoratori, hanno contratti stagionali e lavorano un numero di giornate di gran lunga superiore a quelle dichiarate dal datore di lavoro¹⁴. Come ci spiega un'operatrice del progetto Oltre la strada di Cesena, che ha seguito diversi casi di sfruttamento nelle campagne della zona di Cesena e Forlì, «nella maggior parte dei casi vengono registrate meno giornate lavorative rispetto a quelle effettivamente svolte dai lavoratori e dalle lavoratrici [...] Ad esempio, abbiamo incontrato alcune ragazze richiedenti asilo di origine nigeriana impiegate come braccianti nella raccolta della frutta, o come operaie nel confezionamento della frutta, con contratti della durata di circa due mesi che prevedono 10-20 giornate di lavoro per tutto il periodo indicato. Ma in realtà lavorano tutti i giorni, spesso anche la domenica, con orari estenuanti (praticamente dall'alba al tramonto). Nella busta paga sono segnate pochissime giornate e a volte una parte della paga viene data, come dicono loro, “in mano” (fuori busta paga); però tutto ciò non corrisponde assolutamente alla quantità delle giornate di lavoro effettivamente svolte da queste donne»¹⁵.

È interessante notare che, come rivelano i dati INPS e come è confermato dalle indagini svolte sul campo, molte delle operaie agricole migranti hanno dei contratti a tempo determinato con meno di 50 giornate di lavoro annue o 102 giornate biennali registrate¹⁶. Ne consegue che molte delle braccianti sono escluse dall'accesso ad una serie di misure di welfare, quali sussidio di disoccupazione agricola e maternità, garantite solo a chi ha contratti al di sopra delle 51 giornate lavorative all'anno. L'assenza di queste tutele, insieme alla mancanza di adeguati servizi sociali di supporto al lavoro di cura, si

¹³ CREA, *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana*, 2019.

¹⁴ P. Campanella (a cura di), *Vite sottocosto*, Aracne Editrice, 2019; F. Staiano, *La discriminazione delle lavoratrici straniere nel settore agricolo: il quadro emerso dal Progetto Net. Work-Rete antidiscriminazione*, in G. C. Bruno (a cura di), *Lavoratori stranieri in agricoltura in Campania, una ricerca sui fenomeni discriminatori*, CNR Edizioni, Roma, 2018, pp. 77-96.

¹⁵ Intervista raccolta il 3 aprile 2020.

¹⁶ G. Moschetti e G. Valentino, *L'impiego delle straniere in agricoltura: i dati INPS e i risultati di un'indagine diretta in Puglia, nelle aree di Cerignola (FG) e Ginosa (TA)*, in CREA, *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana*, 2019, pp. 45-68.

riverbera nella difficoltà delle donne – su cui ancora ricade il carico della riproduzione sociale – di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Questa difficoltà è particolarmente accentuata nel caso delle donne migranti che meno spesso delle lavoratrici italiane possono contare sull’assistenza e il supporto delle reti familiari e sociali¹⁷. In alcuni casi, la mancanza di servizi di cura per minori è compensata dall’attività di cura svolta dalle donne anziane del nucleo familiare (madri, suocere, zie ecc.) che raggiungono i parenti in Italia per occuparsi dei loro bambini durante le lunghe giornate di lavoro nelle campagne. Alcune volte, come avviene nelle serre del ragusano, sono i fratelli o le sorelle maggiori a badare ai più piccoli restando con loro in casa, e quindi non andando a scuola, mentre i genitori sono nei campi. In altri casi ancora, le lavoratrici decidono di lasciare i loro figli nei paesi di origine non avendo alcuna possibilità di risolvere il problema della conciliazione tra lavoro e cura familiare nel paese di destinazione.

In generale, il carico della cura può diventare un ulteriore fattore che espone le donne a forme di abuso e di ricatto da parte di datori di lavoro e caporali. Come riporta lo studio condotto da CREA-PB e ActionAid, le braccianti intervistate in Puglia «esprimono una debolezza, fatta anche di sottaciute dipendenze negli ambiti familiare e sociale, che le espone pesantemente ai ricatti di un’offerta di lavoro al limite della correttezza e liceità»¹⁸. Le dure e faticose condizioni di lavoro sin qui descritte spesso sono accompagnate da forme di abuso, violenza e sfruttamento sessuale da parte di datori di lavoro e intermediari. Questa sovrapposizione tra elementi di sfruttamento lavorativo e sfruttamento sessuale la si incontra anche in altri ambiti lavorativi, come ad esempio nel lavoro domestico; nel settore agro-alimentare, però, sembra costituire – specialmente in alcune zone del paese fortemente segnate da fenomeni di illegalità e criminalità organizzata – un elemento quasi sistematico di un modello produttivo che si basa sull’abuso della condizione di vulnerabilità delle donne, in particolare di quelle migranti, e sulla loro necessità di non perdere il lavoro.

Come racconta Amina¹⁹, una lavoratrice di origini marocchine impiegata nella raccolta delle cipolle nelle campagne Calabresi, le donne che lavorano

¹⁷ F. Staiano, *La discriminazione delle lavoratrici straniere nel settore agricolo: il quadro emerso dal Progetto Net. Work-Rete antidiscriminazione*, in G. C. Bruno (a cura di), *Lavoratori stranieri in agricoltura in Campania, una ricerca sui fenomeni discriminatori*, CNR Edizioni, Roma, 2018, pp. 77-96.

¹⁸ G. Moschetti e G. Valentino, *L’impiego delle straniere in agricoltura: i dati INPS e i risultati di un’indagine diretta in Puglia, nelle aree di Cerignola (FG) e Ginosa (TA)*, in CREA, *Il contributo dei lavoratori stranieri all’agricoltura italiana*, 2019, pp. 67.

¹⁹ Nome fittizio, nel rispetto della privacy delle persone che abbiamo incontrato e intervistato. Intervista raccolta da Francesco Carchedi nel giugno 2019.

sono considerate delle poco di buono, si sa che vengono insidiate e che accettano per non essere licenziate o per non essere costrette a lavorare in luoghi ancora più duri. Molte donne marocchine sanno che una volta giunte nei campi calabresi saranno ricattate o abusate sessualmente da caporali e datori di lavoro. Sanno anche che se lavorano nella raccolta delle cipolle non potranno più trovare marito perché saranno considerate a disposizione dei caporali. Quindi cercano, soprattutto le più giovani, anche con l'aiuto delle donne più adulte, di non lavorare nei campi di cipolla. Nel caso di donne sposate, i loro uomini spesso fanno finta di non vedere i corteggiamenti e gli abusi da parte di caporali e datori di lavoro. La necessità di ottenere un permesso di soggiorno, e dunque di avere un contratto di lavoro, rappresenta – come spiega Amina – uno dei principali fattori che spinge molte delle lavoratrici ad «accettare» di essere abusate anche sessualmente.

Ma il doppio sfruttamento è sistematico anche nelle esperienze lavorative di tante braccianti comunitarie, in particolare rumene e bulgare, la cui presenza numerica è in alcune regioni, come Puglia e Sicilia, estremamente rilevante. Come denunciato da diverse ricerche, nelle campagne pugliesi l'accesso al corpo delle operaie agricole comunitarie è considerato un diritto di datori di lavoro e intermediari²⁰. I caporali rumeni decidono giornalmente «se destinare le donne alla raccolta o ai rapporti sessuali forzati»²¹. Le condizioni abitative degradanti, il sovraffollamento negli alloggi e l'isolamento, sono tutti elementi che concorrono a creare scenari di abusi e violenze. È difficile ottenere informazioni sulle percentuali di donne abusate. Un dato utile, evidenziato anche dalla ricerca di CREA-PB e ActionAid Italia, è il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza: come riportano i dati ISTAT, relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, molti degli aborti volontari di donne di nazionalità rumena in Puglia sono avvenuti nella Provincia di Foggia, rappresentando il numero più alto a livello regionale. Nel 2017, ad esempio, su 324 interruzioni di volontarie di gravidanza condotte su donne rumene in Puglia, 119 sono state effettuate nell'area di Foggia²².

Nei distretti agro-industriali italiani, lo sfruttamento sessuale non è solo un

²⁰ G. Moschetti e G. Valentino, *L'impiego delle straniere in agricoltura: i dati INPS e i risultati di un'indagine diretta in Puglia, nelle aree di Cerignola (FG) e Ginosola (TA)*, in CREA, *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana*, 2019. S. Prandi, *Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo*, ed. Settenove, 2018.

²¹ G. Moschetti e G. Valentino, *L'impiego delle straniere in agricoltura: i dati inps e i risultati di un'indagine diretta in Puglia, nelle aree di Cerignola (FG) e Ginosola (TA)*, in CREA, *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana*, 2019, p. 65.

²² G. Moschetti e G. Valentino, *L'impiego delle straniere in agricoltura: i dati inps e i risultati di un'indagine diretta in Puglia, nelle aree di Cerignola (FG) e Ginosola (TA)*, in CREA, *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana*, 2019, p. 65.

fenomeno che si aggiunge allo sfruttamento lavorativo, nella forma di molestie e violenza sessuale subite dalle operaie agricole. Come diverse inchieste e testimonianze rivelano, molte donne migranti vengono sfruttate come prostitute nelle campagne e nei ghetti. L'avviamento alla prostituzione delle donne nigeriane in molti casi inizia nei centri di accoglienza. Come descrive Peano, nei ghetti queste lavoratrici devono quasi sempre «versare una quota dei guadagni a chi gestisce i locali in cui lavorano, sia esso un fisso giornaliero o una percentuale – a meno di non riuscire con i risparmi a costruire una propria *connection house* dove vivere e lavorare. Ancora una volta, la dimensione di genere determina traiettorie specifiche di controllo e sfruttamento, spesso ancora più brutali di quelle subite dai migranti africani maschi»²³. Sembra opportuno ricordare, al riguardo, che nel corso del 2016, circa 50 donne nigeriane vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale nei «ghetti», nelle provincie di Foggia e Caserta, si sono rivolte agli operatori dell'OIM²⁴.

2.3. *Sfruttamento e abusi nelle serre del ragusano*

Il caso delle lavoratrici rumene nelle serre della cosiddetta «fascia trasformata»²⁵ nella Provincia di Ragusa può essere considerato come emblematico delle forme di sfruttamento e abuso che subiscono molte delle donne impiegate nel comparto agroalimentare in Italia. In questa realtà agricola, si è verificato – dalla fine degli anni Sessanta – il passaggio da una produzione stagionale ad una permanente, attraverso il sistema della coltivazione in serra. Ciò ha comportato, a partire dalla metà degli anni Ottanta, il reclutamento di una manodopera migrante che si contraddistingue per la sua stanzialità, a differenza di altri contesti agricoli italiani, dove i braccianti migranti permangono temporaneamente nelle zone di lavoro per poi spostarsi in altre aree in funzione delle esigenze legate alle produzioni stagionali. Questa dimensione di stanzialità ha determinato un'organizzazione sistemica dei rapporti di lavoro in quanto le aziende si fanno carico della gestione e predisposizione di alloggi per i lavoratori e le loro famiglie. Questi alloggi consistono, nella maggior parte dei casi, in vecchi magazzini, garage o

²³ I. Peano, Supply chain affettive tra agro-industria e migrazioni, contenimento e rifugio. In N. Cuppini, I. Peano (eds.), *Un mondo logistico. Sguardi critici su lavoro, migrazioni, politica e globalizzazione*, pp. 63-76. Milano: Ledizioni, 2019.

²⁴ OIM, *La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'organizzazione internazionale per le migrazioni*, 2017, p. 18.

²⁵ Per «fascia trasformata» si intende quella zona della Provincia di Ragusa tra i Comuni di Acate, Vittoria e Santa Croce Camerina, dove le culture stagionali sono state sostituite da quelle intensive attraverso il sistema della coltivazione in serra.

capannoni situati nelle campagne, all'interno delle unità aziendali, e dunque distanti diversi chilometri dai primi centri abitati.

Come ci racconta il Segretario della Cgil di Ragusa, «questa organizzazione sistemica dei rapporti di lavoro è avvenuta in particolare con l'arrivo massiccio dei lavoratori e delle lavoratrici rumene»²⁶. Infatti, se prima i lavoratori migranti impiegati nelle serre del Ragusano erano principalmente tunisini, a partire dai primi anni 2000 e soprattutto dopo il 2007, con l'ingresso della Romania nell'UE, si è registrato un notevole aumento dei braccianti rumeni. Questo processo è stato determinato da diversi fattori. In primo luogo, i lavoratori rumeni sono pagati meno dei tunisini, i quali sono più sindacalizzati e specializzati nel settore, e hanno anche creato solide relazioni nella realtà sociale del luogo. Inoltre, molti rumeni sono disposti ad accettare condizioni di lavoro al di sotto degli standard previsti dalla contrattazione collettiva o addirittura tali da configurare situazioni di sfruttamento, perché considerano questo faticoso impegno come un'esperienza di breve periodo, finalizzata esclusivamente a guadagnare i soldi da spedire a casa in Romania. A questo va aggiunto il fatto che l'impiego irregolare di lavoratori comunitari è meno rischioso per i datori di lavoro, in quanto di per sé non è sanzionabile penalmente, diversamente dall'impiego di lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno.

Un'altra specificità del contesto ragusano è la rilevante presenza di donne migranti, provenienti principalmente dalla Romania, impiegate come braccianti nelle serre. Secondo i dati INPS, nel 2017 le operaie agricole migranti nella Provincia di Ragusa erano 3454, e tra queste la componente più numerosa era rappresentata dalle lavoratrici di origine rumena (1914). Come sostenuto dal Segretario della Cgil di Ragusa, «è plausibile assumere che almeno l'80% di queste lavoratrici lavorino nelle serre»²⁷. Peraltro questo numero aumenterebbe in modo significativo se si tenesse conto anche del sommerso. Il lavoro femminile nel settore agro-alimentare della fascia trasformata ragusana non è una novità: le donne locali hanno da sempre lavorato in alcuni comparti, in particolare nel florovivaismo e nell'ortovivaismo, o nel confezionamento dei prodotti ortofruttili. Ma è con l'arrivo delle lavoratrici rumene che per la prima volta le donne vengono impiegate nelle serre, svolgendo mansioni che erano state storicamente riservate agli uomini, e lavorando nelle stesse condizioni di sfruttamento.

Come ci ha raccontato una delle lavoratrici intervistate, «nelle serre le operaie lavorano duro come gli uomini»²⁸: 10-11 ore al giorno, a temperature

²⁶ Intervista con Segretario della Cgil di Ragusa, ottobre 2019.

²⁷ Intervista con Segretario della Cgil di Ragusa, ottobre 2019.

²⁸ Intervista con lavoratrice raccolta a Ragusa il 6 marzo 2016.

altissime d'estate e basse d'inverno, respirando pesticidi, per un salario giornaliero che ultimamente è arrivato a circa 25-30 euro (fino a qualche anno fa si aggirava intorno a 20 euro). Il lavoro di queste persone, come spiega il Segretario della Cgil di Ragusa, è quasi sempre un «lavoro povero, sottopagato, che non permette la possibilità di una organizzazione della vita al di fuori della dimensione lavorativa»²⁹. Peraltro molte lavoratrici rumene, così come accade a molti lavoratori connazionali, vivono, anche con i loro bambini, in abitazioni e baracche fatiscenti all'interno delle aziende agricole sperdute nelle campagne. In questo scenario di totale dipendenza dal datore di lavoro, di invisibilità e isolamento – dovuto anche alla mancanza di servizi pubblici di trasporto – lo sfruttamento delle operaie agricole rumene è spesso caratterizzato anche da ricatti e abusi sessuali. Questo sistema, come abbiamo sostenuto in altre sedi³⁰, si basa sul fatto che queste lavoratrici «accettino» di sottostare al doppio sfruttamento proprio per potere continuare a lavorare nelle serre.

Una delle storie più drammatiche riguarda una donna rumena che per nove anni ha subito un doppio sfruttamento lavorativo e sessuale da parte del suo datore di lavoro. Come ci racconta un'operatrice del centro anti-tratta di Ragusa, Tamara³¹ «talvolta riusciva ad avere la forza per opporsi ai rapporti sessuali richiesti dal datore di lavoro, ma il giorno successivo lui aumentava il carico di lavoro nei campi nonché le pressioni psicologiche, anche con insulti verbali». Tamara viveva nelle serre ed era costantemente controllata dal suo datore di lavoro: «le era impedito di uscire, di fare delle passeggiate. In nove anni, non ha mai potuto fare la spesa da sola»³². Le volte in cui aveva provato ad uscire, era stata aggredita verbalmente e fisicamente. Nel corso di questi lunghi nove anni, Tamara tornava in Romania dalla famiglia nei mesi estivi, per poi fare rientro a settembre per la ripresa dei lavori. Ma, anche a distanza, il datore di lavoro cercava di controllarla e di farle pressione psicologica. Uno dei motivi per cui il datore le «concedeva» di tornare nel suo paese era per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza in ospedale.

Tamara infatti era rimasta incinta del suo padrone diverse volte e, in alcuni casi, quando non era riuscita ad andare in Romania, si era procurata l'aborto con acqua bollente e altri espedienti. Come ci spiega l'operatrice, «questa donna sottostava a questa situazione perché aveva paura di quell'uomo ma anche perché aveva bisogno di lavorare, per poter garantire ai suoi sei figli

²⁹ Intervista con Segretario della Cgil di Ragusa, ottobre 2019.

³⁰ L. Palumbo e A. Sciarba, *Vulnerability to forced labour and trafficking: the case of Romanian women in the agricultural sector in Sicily*, in *Anti-Trafficking Review*, 2015, n. 5, pp. 89-110.

³¹ Nome fittizio, nel rispetto della privacy delle persone che abbiamo incontrato e intervistato.

³² Intervista con un'operatrice del centro anti-tratta di Ragusa, raccolta il 6 marzo 2016.

una vita dignitosa. Questo era il motivo principale per cui aveva deciso di venire in Italia»³³. Nel 2015, dopo aver scoperto in televisione che altre donne impiegate nelle serre subivano le stesse violenze e lo stesso sfruttamento, Tamara ha trovato la forza per opporsi al suo padrone, scappare e chiedere aiuto al centro anti-tratta di Ragusa. La donna ha deciso di denunciare l'uomo, il quale è stato accusato di sequestro di persona aggravato e violenza sessuale continuata.

A differenza di Tamara, che aveva lasciato i suoi figli in Romania, molte delle donne rumene impiegate nelle serre della fascia trasformata vivono con i loro figli. Infatti, come molte delle lavoratrici ci hanno spiegato, diversamente dal lavoro domestico e di cura, che presuppone una condizione di solitudine dovuta alla coabitazione con chi deve essere assistito, l'impiego nelle serre consente alle madri di poter migrare con i loro bambini e vivere con loro. «A casa di un vecchietto non si possono portare i bimbi», racconta una donna, «invece se lavoro nelle serre posso stare con mia figlia [...] Ma ci vuole tanta forza»³⁴. Così, tante donne rumene scelgono di lavorare nelle serre piuttosto che nel settore domestico e di cura (che, come detto, è l'unica alternativa lavorativa per le donne migranti), per stare vicine ai loro figli, anche se questo comporta farli vivere in una condizione di segregazione, descolarizzazione, degrado e totale invisibilità.

Per di più, spesso bambini e ragazzi si trovano a fare da spettatori di abusi, anche sessuali o, in alcuni casi, a diventare uno strumento aggiuntivo di ricatto da parte dei datori di lavoro³⁵. Questo è il caso di una donna rumena, Luana³⁶, che viveva e lavorava in una serra con i suoi due bambini. Il datore di lavoro accompagnava i bambini a scuola; tuttavia, in cambio di questo «favore», e per mantenere il lavoro e l'alloggio, la donna doveva assecondare le richieste sessuali del datore. A un certo punto però, l'uomo aveva iniziato a temere che i bambini potessero riferire quello che vedevano o intuivano accadere nell'azienda agricola. Così, aveva smesso di accompagnarli a scuola, lasciandoli in uno stato di completo isolamento. Luana si era quindi rifiutata di

³³ Intervista con un'operatrice del centro anti-tratta di Ragusa, raccolta il 6 marzo 2016.

³⁴ Intervista con una lavoratrice raccolta in una serra della area di Ragusa il 29 marzo 2014.

³⁵ L. Palumbo, A. Sciorba, (2015). Vulnerability to Forced Labour and Trafficking. The case of Romanian women in the agricultural sector in Sicily. *Antitrafficking Review*, No. 5, September, pp. 89-108; L. Palumbo, A. Sciorba (2018). *The vulnerability to exploitation of women migrant workers in agriculture in the EU: The need for a human rights and gender based approach*, Study commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs.

³⁶ Nome fittizio, nel rispetto della privacy delle persone che abbiamo incontrato e intervistato.

continuare ad «acconsentire» agli abusi sessuali cui era sottoposta, ma l'uomo aveva continuato a ricattarla, fino a minacciarla di privare i bambini dell'acqua potabile. Solo a quel punto, spaventata dalle possibili ritorsioni sui figli, Luana aveva deciso, con l'aiuto e l'assistenza del centro anti-tratta di Ragusa, di ribellarsi e fuggire con i suoi bambini. Dopo qualche mese, però, in assenza di alternative concrete, aveva abbandonato il centro ed era tornata a lavorare in un'altra azienda agricola del territorio, probabilmente di nuovo in condizioni di sfruttamento³⁷.

Come si è detto riguardo alla situazione in Puglia, anche nel ragusano è difficile avere dati sulla percentuale di donne vittime di ricatti e abusi sessuali. Anche in questo contesto un dato che fa riflettere, e che sicuramente va monitorato, è il tasso degli aborti regolari. Secondo le rilevazioni ISTAT sulle interruzioni volontarie di gravidanza effettuate da donne di nazionalità rumena in Sicilia, il numero più alto di aborti a livello regionale è stato registrato, dal 2012 al 2018, nella provincia di Ragusa³⁸.

Un altro dato difficile da reperire è quello sul numero dei minori che vivono nel completo isolamento e nella assoluta invisibilità nelle serre della fascia trasformata. Come un operatore della Caritas ci racconta, «i minori sono migliaia e molti di questi non vanno a scuola, perché i genitori non hanno i mezzi per accompagnarli e non ci sono servizi pubblici di trasporto»³⁹. Tanti non sono vaccinati o comunque non sono mai stati visitati da un pediatra. Come menzionato sopra, spesso i più grandi badano ai più piccoli quando i genitori sono al lavoro nei campi. In altri casi, ragazzine e ragazzi (dai 13 ai 18 anni) lavorano anch'essi come braccianti, in condizioni di sfruttamento: 8-9 ore, per un salario di circa 10/15 euro al giorno, senza alcuna protezione e ovviamente senza contratto⁴⁰.

Negli ultimi anni ha destato particolare allarme la presenza di attività di intermediazione illecita finalizzate all'inserimento della manodopera in contesti di sfruttamento lavorativo e sessuale. Fino a qualche anno fa, un ulteriore aspetto che distingueva la realtà ragusana era l'assenza di un sistema di caporalato. Casi recenti rivelano però come si siano sviluppate, pure in questo territorio, forme di intermediazione illecita di manodopera, anche se le modalità e le proporzioni di questo fenomeno sono molto diverse da quelle che contrassegnano il caporalato in altre zone italiane. Si fa qui riferimento, in particolare, al caso recente che ha portato alla condanna di tre persone di

³⁷ Questo drammatico caso è avvenuto nel 2014. Sembra che non ci siano più stati casi simili nella zona.

³⁸ http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_IVG_CARATTDON#.

³⁹ Intervista con un operatore della Caritas Ragusa raccolta il 27 maggio 2018.

⁴⁰ Intervista con un'operatrice del centro anti-tratta di Ragusa, raccolta il 17 novembre 2019.

nazionalità rumena per i reati di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di essere umani, anche di minori, e sfruttamento pluriaggravato della prostituzione, anche minorile⁴¹. Il caso era emerso nel 2017, quando un cittadino rumeno si era presentato presso gli Uffici della Questura di Ragusa denunciando di essere vittima di grave sfruttamento ad opera di un connazionale. Le dichiarazioni di quest'uomo, corroborate dalle dichiarazioni di un altro connazionale e dalle acquisizioni di atti e prove relative ad un altro procedimento pendente presso la Procura di Ragusa, avevano provocato l'avvio di un'attività di indagine presso la Procura di Ragusa per il reato di cui all'articolo 603 bis del codice penale (c.p.): «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro».

Dall'indagine tuttavia emergevano indizi relativi al delitto di «tratta degli esseri umani» di competenza della DDA di Catania. In particolare, veniva ricostruita l'esistenza di un gruppo criminale finalizzato alla tratta di essere umani a fini di sfruttamento lavorativo e composto da cittadini di nazionalità rumena dimoranti in Italia e Romania. Il sodalizio criminale reclutava connazionali in Romania, convincendoli a trasferirsi in Italia, prospettando loro un impiego come braccianti agricoli con una retribuzione regolare. Molte delle persone reclutate, tra le quali anche minori, si trovavano in condizioni di vulnerabilità e di estremo bisogno, con un livello molto basso di istruzione. Da qui il termine «boschetari», ovvero senz'atetto, persone prive di tutto e quindi disposte a tutto, anche ad accettare condizioni di vita e di lavoro degradanti.

Questi cittadini rumeni venivano attirati con la promessa di una occupazione lavorativa e di una sistemazione abitativa dignitosa. Ma, una volta giunti a Ragusa, si trovavano invece ad affrontare una situazione di sfruttamento para-schiavistico: lavoravano con orari insostenibili senza percepire nessuna somma di denaro per l'attività svolta; venivano sottratti loro i documenti di identità; erano tenuti in una condizione di totale isolamento, non avendo la possibilità di comunicare liberamente con i familiari nei paesi di origine – i contatti erano consentiti solo sotto il controllo del gruppo criminale – e costretti a vivere in abitazioni dislocate tra le serre del ragusano, fatiscenti e prive di riscaldamento. Inoltre, potevano solamente vestirsi con indumenti prelevati dai rifiuti e mangiare cibo di pessima qualità, anche scaduto e avariato, raccolto tra i rifiuti dei supermercati. In assenza di documenti e di denaro, era per loro impossibile lasciare l'Italia. I pochi che avevano provato a ribellarsi o a fuggire erano stati severamente puniti, con violenza inaudita.

⁴¹ Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza n. 1397/2019 - N.R.G. 2151/2018 - N.R.G.G.I.P. 3889/2019.

Il sistema messo in atto era semplice: sapendo che il lavoro in agricoltura è spesso pagato «a cassetta», il sodalizio criminale mirava ad impiegare il maggior numero di lavoratori agricoli in modo da ricavare un compenso elevato, commisurato al lavoro svolto da questi braccianti, senza però corrispondere loro alcuna retribuzione. L'unico costo per il gruppo criminale era costituito dalle spese sostenute per garantire i mezzi di sussistenza ai braccianti; spese che venivano quindi contenute al minimo al fine di ottenere la massimizzazione dei guadagni. Tra i braccianti vi erano anche giovani donne, alcune minorenni, che, oltre ad essere vittime di tratta per sfruttamento lavorativo, venivano abusate sessualmente dal leader del gruppo criminale nonché «utilizzate» da quest'ultimo per prestazioni sessuali verso terzi in cambio di denaro e/o favori.

2.4. *L'abuso della posizione di vulnerabilità*

Un aspetto centrale che caratterizza quest'ultimo caso, così come le altre storie di sfruttamento raccolte sul campo, è la condizione di vulnerabilità delle persone coinvolte, e in particolare delle donne migranti, da cui hanno origine dinamiche di sfruttamento e tratta. La posizione di vulnerabilità delle lavoratrici rumene, come di molte altre lavoratrici migranti, è determinata dall'intreccio di fattori personali, sociali, economici e culturali, in un contesto segnato da discriminazioni e diseguaglianze strutturali (di genere, classe, nazionalità ecc.), e si traduce nella mancanza di una reale e accettabile possibilità di scelte alternative.

Il termine vulnerabilità ha conosciuto negli ultimi anni una grande fortuna e si è enormemente diffuso nel linguaggio politico e giuridico. È stato tuttavia osservato che a tale diffusione ha fatto riscontro una persistente indeterminatezza. Anche limitando l'analisi al suo uso nell'ambito della legislazione nazionale e internazionale e della giurisprudenza sulla tratta per fini di sfruttamento, lavoro forzato e riduzione in schiavitù, il riferimento alla vulnerabilità è spesso ancorato al significato tradizionale del termine, che attribuisce la vulnerabilità a certe categorie di soggetti, tra cui le donne, i minori, i disabili ecc. Talora la vulnerabilità è invece associata a significati nuovi, che tuttavia stentano a costituirsi come criterio interpretativo consolidato. Negata ogni legittimazione al modello «ontologico» tradizionale, si farà di seguito riferimento ad un dibattito tuttora aperto, volto ad identificare la nozione di vulnerabilità in relazione all'ambito dei diritti umani, e si terrà particolarmente conto dell'elaborazione teorica del femminismo.

Pur essendo stata criticata anche da un punto di vista femminista come nozione utilizzata per restringere l'ambito del riconoscimento di diritti universali in nome dell'attribuzione di benefici a soggetti particolari⁴² – il che

⁴² O. Giolo, *La vulnerabilità neo-liberale. Agency, vittime e tipi di giustizia*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 2018.

è avvenuto anche nell'ambito della legislazione e delle politiche migratorie e di asilo – la nozione di vulnerabilità ha un potenziale non ancora pienamente esplorato di critica della soggettività giuridica tradizionale, fondata su un'idea astratta di autonomia⁴³. Infatti la soggettività « situata » in un contesto storico-sociale caratterizzato da una certa gerarchia sociale ed economica, chiede non già la protezione di soggetti considerati ontologicamente vulnerabili, ma chiede piuttosto la ridefinizione dei rapporti di potere, e dunque una risposta politica e giuridica ispirata alla giustizia sociale e al riconoscimento e all'effettività dei diritti fondamentali, ivi compresi i diritti sociali tra i quali si iscrive anche il diritto dei soggetti vulnerabili ad avvalersi di servizi e attività finalizzati al loro *empowerment*.

Dunque, una volta scartata l'idea sostanzialista della vulnerabilità come attributo necessario dell'appartenenza al genere femminile, significato coerente con la visione patriarcale della donna e del suo ruolo sociale, emergono due diverse idee-chiave per interpretare la vulnerabilità. Da una parte la vulnerabilità è un attributo di tutti gli esseri umani, che a causa della loro corporeità sono esposte/i all'imprevisto, all'offesa, alla malattia, alla vecchiaia. In particolare, Judith Butler ha insistito sull'idea «di una comune vulnerabilità umana, una vulnerabilità legata alla stessa vita»⁴⁴. In un diverso significato, non opposto ma complementare, la vulnerabilità è il risultato di un complesso di fattori sociali che possono diminuire o addirittura annullare la possibilità di una persona – donna o uomo – di prevenire e/o reagire a un rischio o a un'aggressione, e dunque di sottrarsi a un *vulnus*, a una ferita, a un'offesa. In questo senso la vulnerabilità ha sempre a che fare con la posizione della persona nella società e nelle relazioni di potere. È per questa ragione – per la loro posizione subordinata nei rapporti di potere – e non certo per essere intrinsecamente deboli – che le donne sono vulnerabili rispetto a molteplici rischi e violazioni dei loro diritti.

Questa concezione della vulnerabilità sposta l'attenzione dai soggetti vulnerabili al complesso di circostanze che rendono o possono rendere una persona socialmente vulnerabile. Nel vissuto personale di una donna, i fattori che creano vulnerabilità sono molteplici e possono essere riguardati sotto il profilo dell'intersezionalità⁴⁵. Quanto la legge e la giurisprudenza hanno messo a tema il complesso di tali circostanze che concorrono a provocare la vulnerabilità di una donna in una determinata situazione storico-sociale? E

⁴³ Per una ricostruzione dell'autonomia in chiave di «antropologia relazionale» e di «antropologia situazionale» Cfr. B. Pastore, F. Viola, G. Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, Il Mulino, 2017, pp. 99-100.

⁴⁴ J. Butler, *Vite precarie*, Meltemi, 2004, p. 52.

⁴⁵ N. Yuval-Davis, *Intersectionality and Feminist Politics*, in «European Journal of Women's Studies», 2006, vol. 13, n. 3, pp. 193-209.

con quali esiti dal punto di vista del ristoro dovuto a chi ha subito una grave violazione dei propri diritti? È questa la domanda che occorre porsi con riferimento a tutte le forme di sfruttamento delle donne, ivi compreso lo sfruttamento lavorativo, nella specie in agricoltura. Esaminando le fonti normative più significative e innovative in relazione all'uso del termine «vulnerabilità» nel campo della tratta a scopo di sfruttamento, viene in evidenza l'uso del termine «abuso di una posizione di vulnerabilità» nel Protocollo di Palermo sulla tratta di esseri umani⁴⁶, nella Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta e la protezione delle vittime⁴⁷, e nella Convenzione CoE sulla lotta contra la tratta di esseri umani⁴⁸ così come interpretata anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani.

L'abuso di posizione di vulnerabilità è uno degli elementi costitutivi del *trafficking in persons*, in base alla definizione contenuta nel Protocollo di Palermo, in quanto costituisce uno dei mezzi illeciti utilizzati dai trafficanti per realizzare uno degli atti tipici (fra cui trasferimento, reclutamento, ospitalità, ricezione ivi compresa la ricezione di una prestazione lavorativa) a fini di sfruttamento. Le principali questioni che vengono in evidenza in relazione all'interpretazione dell'abuso di posizione di vulnerabilità, tuttora assai dibattute, sono riscontrabili in tre ambiti: l'individuazione delle circostanze di fatto che concorrono a definire la posizione di vulnerabilità, i comportamenti che possono essere definiti come «abuso» di tale posizione, e la questione del consenso della persona che si trova in posizione di vulnerabilità.

Con riferimento al primo problema, le circostanze che possono concorrere a determinare la vulnerabilità possono essere preesistenti al processo di vittimizzazione nel contesto della tratta o della riduzione in schiavitù. Da questo punto di vista vengono in evidenza sia fattori relativi alla condizione della persona, in relazione fra l'altro alla sua età e al suo stato di salute, ovvero fattori sociali e contestuali, quali ad esempio una situazione di estrema povertà o di cambiamento climatico o di disastro naturale o di conflitto, tutte situazioni che possono indurre una persona ad emigrare in condizioni insicure e irregolari. D'altra parte vengono in evidenza anche fattori di vulnerabilità

⁴⁶ United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted in Palermo in 2000, noto come «Protocollo di Palermo».

⁴⁷ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

⁴⁸ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani, STCE n. 197, aperta alla firma a Varsavia il 16/05/2020.

prodottisi prima o durante il *trafficking*, derivanti dalla violazione di diritti fondamentali, in particolare il fatto di essere sottoposte/i a tortura, privazione della libertà, estorsione, stupro, sfruttamento sessuale o lavorativo, ecc. Altri fattori di vulnerabilità sono specificamente inerenti al processo di vittimizzazione nel contesto del *trafficking*. In particolare, l'isolamento personale e sociale, la dipendenza economica e/o psicologica, lo stato di soggiorno irregolare possono essere creati o sfruttati dal trafficante per massimizzare il controllo sulla vittima⁴⁹.

In base alla definizione offerta dai Lavori Preparatori del Protocollo di Palermo⁵⁰ e dal Rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa, la posizione di vulnerabilità si verifica quando la persona coinvolta non ha altra scelta reale e accettabile che quella di soggiacere all'abuso⁵¹. Da questo punto di vista la posizione di vulnerabilità, oltre che una connotazione oggettiva derivante da un complesso di circostanze di fatto, ha anche una ineliminabile componente soggettiva. D'altra parte, la posizione di vulnerabilità di una persona determinata va interpretata anche alla luce degli altri elementi della definizione di *trafficking*, in particolare dello scopo di sfruttamento. Infatti, almeno quando lo sfruttamento è già stato posto in essere, quanto più lo sfruttamento è grave, tanto più è possibile identificare l'abuso di posizione di vulnerabilità come mezzo utilizzato dal/dai trafficante/i per indurre la persona ad accettare condizioni di vita e di lavoro cui altrimenti essa non si sarebbe mai sottomessa⁵².

2.5. L'abuso come approfittamento

Mentre si è abbastanza riflettuto e scritto sulla posizione di vulnerabilità, il termine «abuso» è stato appena sfiorato dal dibattito internazionale e dalla giurisprudenza. Eppure, la definizione è chiara a questo proposito. Non basta che la persona si trovi in una posizione di vulnerabilità, ma occorre che

⁴⁹ UNODC, Issue Paper, Abuse of a Position of Vulnerability and other «means» within the definition of trafficking in persons, 2013.

⁵⁰ UNODC, Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, 2006.

⁵¹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani, STCE n. 197, Rapporto esplicativo, n. 83. Una definizione analoga è contenuta nella Direttiva EU 2011/36 sopra richiamata: «Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima».

⁵² Tale interpretazione sistematica è peraltro contestata da una parte dei commentatori, come riferito anche in UNODC, Issue Paper, Abuse of a position of vulnerability cit.

qualcuno ne abbia abusato. Il concetto di abuso rimanda ad una utilizzazione distorta e strumentale della persona e della sua concreta situazione familiare, sociale, di lavoro e di vita. Dunque, è inerente all'abuso il concetto di ingiustizia dell'utilizzazione delle difficoltà altrui. D'altra parte, nella tradizione penalistica italiana l'abuso è sempre connesso all'ingiustizia del vantaggio ottenuto all'agente, o all'ingiustizia del danno arrecato ad altri.

Anche in questo caso la nozione di abuso deve essere interpretata olisticamente, in relazione allo sfruttamento. Infatti, perché vi sia sfruttamento, l'utilizzazione delle prestazioni di qualcuno deve essere ingiusta cioè essere orientata ad attribuire il vantaggio derivante da tale prestazione, in modo esclusivo o sproporzionato, ad uno solo dei soggetti della relazione di lavoro o personale, sia esso il trafficante o lo sfruttatore finale vale a dire il datore di lavoro. In questo senso, la nozione di sfruttamento è inestricabilmente legata ai concetti di potere e di ingiustizia⁵³. Il legislatore italiano, con scelta per la verità alquanto discutibile, ha utilizzato in luogo di «abuso» il termine «approfittamento». Già in relazione alla definizione del delitto di riduzione in schiavitù ex art. 600 del codice penale, e alla nozione di approfittamento di una «situazione di necessità» la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che la situazione di necessità va interpretata con riferimento non allo «stato di necessità» previsto come scriminante di carattere generale dall'art. 54 c.p., ma piuttosto alla più ampia nozione di «stato di bisogno» previsto dal delitto di usura, e va identificata con la nozione di «posizione di vulnerabilità» indicata nella decisione quadro del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003 ha voluto dare attuazione⁵⁴. Questa giurisprudenza è stata confermata da altre sentenze successive, che in relazione all'art. 600 del codice penale hanno individuato l'approfittamento della situazione di necessità con riferimento allo stato di bisogno della persona offesa, priva di mezzi di sostentamento, clandestina e non in grado di comprendere la lingua italiana⁵⁵. Dunque l'«approfittamento» di una situazione di vulnerabilità», come oggi recitano sia l'art. 600 c.p. sia l'art. 601 c.p., va interpretato come sinonimo dell'abuso di una posizione di vulnerabilità previsto dagli strumenti internazionali.

Ancor più delicata è la tematica del consenso della persona sottoposta a tratta o riduzione in schiavitù. Infatti, il consenso della persona è tuttora frequentemente utilizzato dalle autorità competenti per negare ogni accerta-

⁵³ I. McLean, A. McMillan eds., *The concise Oxford Dictionary of Politics* (Oxford University Press, 3rd edn, 2009), la cui definizione è ripresa in UNODC, Issue Paper, *The Concept of «Exploitation» in the Trafficking in Persons Protocol*, 2015.

⁵⁴ Cass. Pen. Sez. III, 26/10/2006, n. 2841 (Rv. 236022-01).

⁵⁵ Cass. Pen. Sez. III, 12/03/2009 Ud.n. 13734 (Rv. 243434-01).

mento sulla sua situazione di persona presumibilmente trafficata. Molto spesso, infatti, il consenso originariamente prestato al fatto di emigrare irregolarmente con l'aiuto di un *porteur* è considerato incompatibile con la qualificazione giuridica della fattispecie come tratta. Con ciò si ignora, o si finge di ignorare, che un processo iniziatosi come una fattispecie di *smuggling* può diventare *trafficking* a seguito dell'instaurarsi di un rapporto di debito e dunque dell'assoggettamento della persona a una situazione di sfruttamento, durante il viaggio o nel paese di destinazione. Lo stesso accade tutte le volte che le autorità competenti accertano – o per meglio dire assumono senza ulteriori approfondimenti – che una donna sia arrivata nel paese di destinazione sapendo che sarebbe stata sfruttata nella prostituzione o altrimenti nel mercato del sesso commerciale. Anche qui si ignora, o si finge di ignorare, che le persone coinvolte – in grande maggioranza donne e ragazze ma non solo – spesso non hanno avuto altra scelta se non accettare quelle condizioni, ovvero, avendo accettato certe condizioni, si trovano assoggettate ad uno sfruttamento assai più selvaggio rispetto a quello che era stato loro prospettato.

Per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo, ci troviamo ancora in una fase aurorale di consapevolezza sociale, e dunque di azione di contrasto e protezione dei diritti delle persone trafficate, poiché in questo caso la diligente «normalizzazione» dello sfruttamento, in particolare dello sfruttamento dei/delle migranti, ha l'effetto di oscurare tutti i fattori di vulnerabilità sociale, e tutti gli indici di sfruttamento che dovrebbero invece essere presi in considerazione come sintomatici di un reato grave come quello di tratta o di riduzione in schiavitù, o comunque di un'attività illecita di sfruttamento del lavoro. Peraltro, tali indici sono oggi positivizzati nella legislazione italiana, a seguito della novella del 2016 dell'art. 603-bis c.p. sull'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Si spera dunque che possa essere interrotta e invertita la persistente tendenza a considerare – con qualche rara e lodevole eccezione – qualunque rapporto di lavoro come «normale» e dunque frutto di una scelta libera del lavoratore o della lavoratrice, con ciò ignorando lo squilibrio delle posizioni di potere, e magari assumendo come giustificazione il falso e interessato pregiudizio che lavorare in Italia sia sempre meglio per un emigrato/a che lavorare nel paese di origine.

2.6. *La vulnerabilità delle donne nel contesto del trafficking*

La vulnerabilità delle donne nel contesto del *trafficking* è stata tradizionalmente associata – come si diceva più sopra – alla concezione patriarcale delle donne come soggetti intrinsecamente deboli. Purtroppo, questo approccio sostanzialista continua ad essere sotteraneamente riproposto nella giurisprudenza, anche se mai apertamente dichiarato. In una prospettiva critica, la vulnerabilità delle donne nell'ambito dell'attività lavorativa, in particolare in

agricoltura, deve essere invece apprezzata con riferimento alla posizione subordinata delle donne in una struttura patriarcale di potere. Ciò vale sia con riferimento alle strutture di potere esistenti nel paese di origine, sia a quelle esistenti nel paese in cui lo sfruttamento lavorativo si verifica. Analizzando partitamente tutti gli aspetti della nozione di posizione di vulnerabilità, come sopra individuati, è possibile affermare che sia l'aspetto oggettivo sia l'aspetto soggettivo richiedono di essere interpretati in un'ottica di genere. In particolare, i fattori oggettivi della posizione di vulnerabilità devono tenere conto della discriminazione di genere nei paesi o nelle situazioni sociali di origine.

Occorre tenere conto del fatto che le donne hanno generalmente un minore accesso alle risorse materiali, il che le rende più esposte ai rischi di processi migratori non sicuri in caso di siccità e di scarsità di risorse dovuta ai cambiamenti climatici; hanno minore possibilità di accesso all'istruzione e al lavoro retribuito, e sono in molti paesi discriminate in materia di diritto ad ereditare; sono largamente escluse dalla vita pubblica e in generale dalle sfere decisionali; inoltre sono talora soggette, anche prima della vittimizzazione nel contesto del *trafficking*, a violenza sessuale e/o domestica, esperienze che inducono molte a partire in condizioni di insicurezza. Nelle situazioni di conflitto le donne sono discriminate durante i processi di *peace building*, poiché vengono privilegiati i combattenti i quali sono chiamati a consegnare le armi in cambio di risorse materiali, mentre le donne durante il conflitto svolgono generalmente ruoli gregari, logistici o di servizio e perciò non sono riconosciute come combattenti.

Nelle situazioni di conflitto, inoltre, si innesta il circolo vizioso della violenza, che costringe donne e ragazze e passare, ad esempio, dalla violenza sessuale e/o schiavitù sessuale da parte di appartenenti a gruppi armati, allo sfruttamento sessuale da parte degli stessi gruppi o di altri gruppi criminali ai quali esse vengono cedute per scopi di autofinanziamento. Questa modalità è stata ampiamente documentata nel caso di ISIS/Daesh, Boko Haram e altri gruppi consimili, ma è endemica in molte altre situazioni di conflitto.

Subito dopo il conflitto, anche se ufficialmente le ostilità sono cessate, le donne subiscono le conseguenze di lungo periodo dello smantellamento delle istituzioni che garantiscono il principio di legalità e la sicurezza, e le conseguenze del crollo dell'economia legale, restando preda dei meccanismi dell'economia illegale tra cui il *trafficking* per scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo. Colpisce il fatto che nelle grandi indagini per tratta/schiavitù/sfruttamento lavorativo che hanno coinvolto anche donne provenienti da aree di conflitto, gli elementi biografici che contribuiscono a delineare la posizione di vulnerabilità prima della partenza vengono di solito completamente ignorati, mentre dovrebbero essere presi in considerazione anche allo scopo di valutare l'esistenza di uno degli elementi costitutivi del reato di schiavitù o di tratta.

Per quanto riguarda la percezione soggettiva di non avere altra scelta se non quella di sottomettersi allo sfruttamento, anche qui occorre dare conto della posizione delle donne in relazione alla struttura di potere, soprattutto con riferimento ai compiti che la gerarchia sociale patriarcale assegna alle donne. La grande maggioranza delle donne che sono state vittimizzate nella servitù domestica hanno lasciato la loro famiglia per andare a lavorare all'estero e mantenere così figli, genitori e marito. In questa situazione, nella quale la sopravvivenza dell'intera famiglia dipende dalla donna migrante, la pressione psicologica ed emotiva può indurla ad accettare – apparentemente in modo consensuale – qualsiasi condizione di vita e di lavoro, anche la più degradata e disumana come quella che si verifica quando si dorme per terra in cucina, si è sempre a disposizione dei datori di lavoro e si mangiano solo i resti, pur di mandare anche pochi soldi a casa.

Le responsabilità familiari giocano un ruolo anche nella situazione delle donne sottoposte a sfruttamento in agricoltura. Qui la situazione è rovesciata rispetto alle donne che emigrano per svolgere lavoro domestico. Spesso – come si diceva più sopra – le donne scelgono questa soluzione lavorativa perché è l'unica che consente loro di portare e tenere con sé i figli piccoli, i quali restano per anni in una situazione di semi-clandestinità. In questo caso la percezione di vulnerabilità è legata da una parte, ancora una volta, al bisogno di guadagnare nel lavoro stagionale per mantenere la famiglia tutto l'anno, dall'altra al rischio di essere separate dai figli e di privarli così sia del sostegno economico sia della cura materna, percezione che diventa anche più forte e cogente quando le donne migranti non hanno la possibilità di ricorrere ad alcun sostituto materno nel paese di origine.

L'aspetto forse più macroscopico e ineludibile della prospettiva di genere, con la quale è necessario guardare a questi casi di sfruttamento, è il fatto che, quando si tratta di donne e di ragazze, allo sfruttamento lavorativo si accompagna quasi sempre l'abuso e la violenza sessuale e/o lo sfruttamento sessuale. Colpisce, nel racconto di Amina più sopra riportato, il fatto che tale doppio sfruttamento sia considerato una conseguenza talmente ovvia e sistematica del percorso migratorio da indurre le donne marocchine ad organizzarsi in modo da regolare le partenze per tutelare le più giovani, che altrimenti – nella previsione che saranno sicuramente abusate nel luogo di lavoro – non potranno più trovare marito.

Nel caso dei «boschetari» rumeni sfruttati nelle serre a Ragusa, lo sfruttamento sessuale delle due ragazze coinvolte era programmato fin dall'inizio dell'attività criminale. Tutte le culture criminali sono ferocemente patriarcali. Nel caso di questo gruppo criminale – così come di tutti quelli che si specializzano nella tratta – la dominazione sulle donne comporta normalmente il doppio sfruttamento, lavorativo e sessuale, mentre il lavoratore maschio viene

piuttosto ricompensato o meglio fidelizzato al suo stato di lavoratore sfruttato mediante il libero accesso ad un corpo di donna, consentito e legittimato dallo sfruttatore/trafficante. Tutto ciò si accompagna, naturalmente, all'uso abusivo dei corpi delle donne sfruttate da parte dello stesso sfruttatore, che si sente autorizzato a stuprarle a suo piacimento, situazione classica nella quale si riproduce sul piano sessuale la stessa gerarchia di potere assoluto che caratterizza la relazione di lavoro para-schiavistica.

Tutti gli elementi di vulnerabilità – e di correlativo abuso della posizione di vulnerabilità – che abbiamo evidenziato a partire da un'ottica femminista, non vengono quasi mai messi a tema dalla giurisprudenza, nemmeno da quella più avanzata che abbiamo qui citato, benché tutti i fatti costitutivi della posizione di vulnerabilità legata al genere siano oggetto di narrativa e portino a conclusioni condivisibili. La sentenza del GUP di Catania che ha irrogato pene severe agli autori dello sfruttamento nel caso dei «boschetari», accettando l'impostazione dell'ordinanza di richiesta di misure cautelari, assume l'esistenza della posizione di vulnerabilità in ragione dell'ambiente sociale e delle condizioni di degrado e povertà vissute nel paese di origine. Correttamente, non ha considerato rilevante la circostanza che le vittime siano lavoratrici rumene, dunque cittadine di uno stato dell'Unione Europea, e che dunque godano della libertà di circolazione all'interno dell'UE. Una giurisprudenza di legittimità più risalente aveva infatti negato la configurazione del reato di riduzione in schiavitù, ritenendo che essendo cittadini di un paese dell'Unione Europea, i lavoratori sfruttati avessero pur sempre la possibilità di fare rientro nel paese di origine⁵⁶. La sentenza in parola si mostrava ancora legata all'idea che la riduzione in schiavitù debba necessariamente comportare una limitazione drastica della libertà di movimento, ed era sostanzialmente ignara dei meccanismi di assoggettamento nascenti dalla vulnerabilità sociale dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che si tratti di cittadini italiani, di cittadini di paesi dell'UE o di paesi terzi⁵⁷.

Pur presentando significativi aspetti innovativi, la sentenza del GUP di Catania, analizzando gli elementi distintivi dei reati di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., tratta ex art. 601 c.p., intermediazione illegale e sfruttamento ex art. 603-bis c.p., e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12 T.U. Immigrazione, fa riferimento al criterio del consenso. Questo approccio ripropone l'idea che il consenso della persona coinvolta nell'immigrazione irregolare debba essere assunto come criterio distintivo principe, il che porta

⁵⁶ Cass. Pen. Sez. V, Sentenza 04/04/2011 n. 13532.

⁵⁷ Per una esaustiva ricostruzione della legislazione e della giurisprudenza in materia di sfruttamento lavorativo, cfr. D. Mancini, *Il contrasto penale allo sfruttamento lavorativo: dalle origini al nuovo art. 603-bis c.p.*, in *Altalex*, 26/05/2017.

a sottovalutare la possibilità che dietro un consenso apparentemente libero si celi un abuso di posizione di vulnerabilità. Questo approccio tuttavia non ha inficiato la correttezza del ragionamento giuridico sulla vulnerabilità delle vittime nel caso dei «boschetari», e anzi la sentenza segna un importante precedente in tema di meccanismi attraverso i quali si realizza l'assoggettamento e lo sfruttamento lavorativo di donne e uomini in posizione di vulnerabilità. Ciò si iscrive in un clima culturale in via di evoluzione, grazie soprattutto al lavoro instancabile della Cgil, oltre che di alcune procure in prima linea nel contrasto del fenomeno come quella di Lecce.

2.7. Il reato di caporalato e l'approfittamento dello stato di bisogno

Un primo importante risultato di questa evoluzione è stata la modifica legislativa del reato di caporalato. L'art. 603 bis c.p., dopo la novella introdotta con la legge n.199/2016, sanziona non solo l'intermediario (o caporale) ma anche il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione – dunque non necessariamente attraverso il caporalato – sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno. Rispetto alla tratta, consiste in una fattispecie meno grave e più ampia, mancando qui l'uso di mezzi violenti, coercitivi e ingannatori, bastando per l'integrazione del delitto di cui all'art. 603 bis c.p. l'«approfittamento dello stato di bisogno». Dunque il rapporto tra le due fattispecie può essere descritto come segue: nel delitto di tratta la persona può essere, oltre che reclutata, anche trasferita o ospitata; viene assoggettata con mezzi violenti, coercitivi, ingannatori e/o di abuso di autorità e/o approfittamento di una posizione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, a scopo di sfruttamento; nel delitto di caporalato e sfruttamento ex art. 603-bis c.p. un lavoratore o una lavoratrice sono reclutati e/o sfruttati con approfittamento del loro stato di bisogno, laddove la violenza o la minaccia costituiscono una circostanza aggravante. La clausola di riserva determina l'applicabilità esclusiva del delitto di tratta o di riduzione in schiavitù quando ricorrono i presupposti dell'uno o dell'altro reato, e non del delitto di cui all'art. 603 bis c.p.

Come correttamente argomentato dalla Corte di Assise di Lecce, le fattispecie previste dall'art. 603 bis c.p. e dall'art. 600 c.p. «si atteggiano, in un certo senso, come due cerchi concentrici: più grande quello dell'art. 603 bis c.p., più piccolo quello di cui all'art. 600 c.p.» con la logica conseguenza che «tutto ciò che è caporalato non è necessariamente schiavitù, ma ciò che è schiavitù è, ancor prima, caporalato»⁵⁸. In un'ottica incentrata sui diritti delle

⁵⁸ Corte d'Assise di Lecce, 25/10/2017, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 7, 1703.

vittime di reato, la scelta di politica criminale compiuta dal legislatore del 2016 è certamente positiva. Infatti, è stato eliminato un *vacuum* legislativo e di tutela, che si verificava nella vigenza dell'originario delitto di caporalato quando le condizioni di lavoro e il grado dell'abuso non erano tali da consentire all'autorità giudiziaria – per buone o cattive ragioni – di qualificare il reato come tratta o riduzione in schiavitù. E quando tuttavia una situazione di grave sfruttamento veniva rilevata, e coinvolgeva non solo gli intermediari, ma anche i datori di lavoro. In proposito va segnalato che nel 2019 la Corte d'Assise d'Appello di Lecce, nel noto caso dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori di Nardò, capovolgendo la sentenza di primo grado della Corte d'Assise del 2017, ha mandato assolti i datori di lavoro non riconoscendo l'applicabilità del reato di riduzione in schiavitù, e non applicando l'art. 603-bis c.p., adducendo che i fatti erano accaduti in un periodo precedente al 2011, anno nel quale il delitto di caporalato fu introdotto per la prima volta nell'ordinamento.

La sentenza ha segnato un grave arretramento nella tutela penale delle più gravi e inaccettabili situazioni di sfruttamento lavorativo in agricoltura, confermando ancora una volta le esitazioni delle Corti rispetto all'applicazione dei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta, quando essi coinvolgono la responsabilità degli imprenditori, con gravi conseguenze anche sui diritti negati delle vittime di reato, che generalmente non percepiscono alcun risarcimento del danno. Da questo punto di vista il nuovo testo dell'art. 603-bis c.p. non solo colma un vuoto normativo, ma ha anche la potenzialità di modificare la cultura sottesa a certa giurisprudenza lassista in materia di sfruttamento del lavoro. Infatti, nel caso dei boschetari è pendente un separato procedimento penale contro i datori di lavoro per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. Inoltre, il nuovo testo dell'art. 603 bis c.p., inserendo il reato tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ha fornito la base giuridica per l'applicazione dell'art. 18 T.U. Immigrazione alle vittime di tale reato. Tuttavia, come menzionato sopra, finora sono pochissimi i casi di procedimenti penali ex art. 603 bis c.p. in cui sia stata riconosciuta alle persone offese la protezione ex art. 18 T.U. Immigrazione⁵⁹.

In questo quadro, la posizione delle donne sfruttate in agricoltura, così come in altri settori, deve essere riguardata con particolare preoccupazione, e deve essere oggetto di un'azione penale più efficace. Una maggiore attenzione alla rilevanza penale di queste situazioni è essenziale sia per assicurare l'emersione e la sanzione di condotte di sfruttamento che possono integrare i delitti di tratta, riduzione in schiavitù o reclutamento o sfruttamento ex art. 603 bis c.p., sia per garantire l'effettività dei diritti delle persone offese, in

⁵⁹ Cfr. Rapporti del Laboratorio organizzato dall'Altro Diritto Centro Interuniversitario di Ricerca con la Flai-Cgil.

termini di assistenza e permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. Immigrazione, sia in termini di risarcimento del danno.

2.8. Condizioni di lavoro e dignità

La nozione di dignità è stata elaborata, in relazione allo sfruttamento, in due modi diversi: come nozione sottesa all'inquadramento giuridico dello stesso concetto di sfruttamento, ovvero come nozione caratterizzante l'obiettivo della re-integrazione sociale delle persone trafficate. Va segnalata in proposito una dicotomia, che potrebbe sembrare *prima facie* incomprensibile. Infatti, il primo approccio viene prevalentemente utilizzato per individuare una cornice concettuale, e talvolta anche una definizione, dello sfruttamento lavorativo; il secondo approccio viene invece usato prevalentemente, se non esclusivamente, per identificare la fuoriuscita dallo sfruttamento sessuale, che viene descritto per l'appunto come un recupero della dignità della persona. Come vedremo, si tratta non solo di due approcci differenti, ma anche di due significati di dignità diversi e potenzialmente contrastanti.

In relazione al primo approccio, vanno innanzi tutto citate alcune legislazioni nazionali – ad esempio quelle della Francia e del Belgio⁶⁰ – che hanno definito la tratta a fini di sfruttamento lavorativo facendo riferimento alle condizioni di lavoro contrarie alla dignità umana. Il legislatore italiano ha compiuto la diversa scelta di tipizzare gli indici di sfruttamento, in relazione alla retribuzione, all'orario di lavoro e ai riposi, alla sicurezza, e a condizioni di lavoro e metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative «degradanti». La differenza è solo di tecnica legislativa. Infatti nei Paesi in cui lo sfruttamento lavorativo è definito con la clausola generale delle condizioni di lavoro contrarie alla dignità umana, le procure hanno generalmente prescritto l'uso di indicatori per l'individuazione delle situazioni penalmente rilevanti, analoghi a quelli tipizzati nella legislazione italiana. D'altra parte, l'art. 603 bis c.p. descrive, attraverso gli indicatori di sfruttamento, una condizione lavorativa e alloggiativa contraria a ciò che l'art. 3 della Costituzione definisce come «pari dignità sociale». Inoltre l'uso del termine «degradanti», riferito alle condizioni di lavoro e alloggiative e ai metodi di sorveglianza, riprende un termine che fa parte del lessico del crimine di tortura previsto dall'art. 3 della CEDU⁶¹, e che nella Carta dell'UE compare, all'art. 4, sotto il Titolo I «Dignità»⁶².

⁶⁰ Art. 433 quinquies del Codice Penale Belga; Art. 225-4-1 del Codice Penale Francese.

⁶¹ CEDU.

⁶² Carta UE.

Nel contesto del crimine di tortura, il termine «trattamenti degradanti» è stato interpretato dalla Corte di Strasburgo con prevalente riferimento alle conseguenze emotive sulla vittima, e in particolare alla sua umiliazione, mentre quello di «trattamenti inumani» è stato interpretato dalla stessa Corte con prevalente riferimento alla sofferenza inflitta alla vittima, anche se i due concetti vengono spesso utilizzati e trattati promiscuamente⁶³. In entrambi i casi, comunque, è chiaro il nesso con la violazione della dignità del soggetto. Dunque, la dignità è in questa accezione considerata come un attributo inerente alla persona umana, e viene letta come indissolubilmente connessa ai diritti inviolabili della persona. In questo senso, la dignità ha come riferimenti normativi nel diritto interno il già citato art. 3 della Costituzione e inoltre – il che rileva particolarmente in relazione allo sfruttamento lavorativo – l'art. 41 Cost., ai sensi del quale la dignità umana costituisce un limite invalicabile della libertà di iniziativa economica privata.

Il secondo approccio, utilizzato nel campo dello sfruttamento sessuale, è invece caratterizzato da una connotazione astratta e normativa, in base alla quale certe attività vengono considerate illecite in quanto contrarie alla dignità umana, non in relazione alla situazione di sofferenza o di umiliazione della vittima, ma piuttosto in relazione ad un parametro esterno, definito con riferimento al comune sentire di una società in un determinato momento storico. Tale nozione di dignità è stata riproposta da una recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di sfruttamento della prostituzione.⁶⁴ È stato osservato che tale ultima nozione di dignità costituisce una sorta di meta-concetto morale, che si autogiustifica e si impone come un postulato, impedendo la necessaria operazione di bilanciamento, quando vengono in causa diritti fondamentali⁶⁵.

Nel caso esaminato dalla Corte Costituzionale, infatti, non viene argomentata la ragione per la quale l'autodeterminazione sessuale, valorizzata invece dalla Corte remittente, dovrebbe cedere dinanzi alla concezione secondo la quale la vendita di servizi sessuali sarebbe intuitivamente repulsiva e dunque non potrebbe mai essere consapevolmente e liberamente esercitata dal soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione sessuale. È stato inoltre notato che in base a tale concezione astratta di dignità, si finisce col giustificare una limitazione non già dei diritti di soggetti terzi che potrebbero

⁶³ A. Colella, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-20101: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)*, in DPC, *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011, pp. 220 ss.

⁶⁴ Corte Cost. 7/06/2019 n. 141.

⁶⁵ F. Parisi, *Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 della Corte Costituzionale in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione*, in *Legislazione Penale*, 2019.

violarla, come paradigmaticamente nel caso dell'art. 41 Cost., ma dello stesso soggetto titolare del diritto⁶⁶. In questo caso l'esercizio di un diritto può essere limitato o addirittura eliso in nome di una «dignità» eteronoma, che si impone a tutti i componenti di una certa comunità senza alcuna considerazione per le differenze di opinione e/o di opzioni culturali.

Questa seconda nozione di dignità denuncia una torsione moralistica, paternalistica e potenzialmente perfino autoritaria. Pertanto, l'unica nozione di dignità che, a nostro avviso, dovrebbe essere accolta in relazione allo sfruttamento – sia lavorativo sia sessuale – è quella menzionata per prima, che qualifica un attributo inerente alla persona umana, e che si coniuga con il principio di uguaglianza e con la libertà di autodeterminazione. La dignità umana, in relazione al principio di uguaglianza, fa sì che tutte e tutti debbano godere dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla posizione occupata nella gerarchia sociale, e che la libertà di iniziativa economica debba cedere il passo dinanzi al rispetto di tali diritti. Con riferimento all'autodeterminazione, la dignità umana designa una situazione della persona sfruttata che potrebbe definirsi come «autonomia in relazione». Con ciò si intende la sua capacità di compiere scelte consapevoli e di perseguire il proprio progetto di vita nella solidarietà con altre/i lavoratrici/lavoratori, anche grazie al supporto fornito dall'appartenenza a un sindacato o dall'attività di un'associazione di tutela, e dunque grazie alla fruizione di servizi sociali, assistenza sanitaria, counseling psicologico, consulenza giuridica, vale a dire grazie a un percorso di *empowerment*⁶⁷.

È importante sottolineare che tale nozione di dignità non designa una condizione che deve essere acquisita o riconquistata attraverso il processo di integrazione sociale, come generalmente si intende quando si parla di sfruttamento sessuale. Nessuna persona perde la propria dignità per il fatto di essere sottoposta a sfruttamento di qualsiasi genere. Sono i comportamenti dei trafficanti, degli sfruttatori, degli abusatori e dei loro accoliti ad essere contrari alla dignità umana, che può essere mortificata a causa dello sfruttamento e delle umiliazioni ad esso connesse, ma mai eliminata. Il processo di inclusione sociale non è un processo di riconquista della dignità, ma piuttosto un

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Il concetto qui proposto di «autonomia in relazione» ha la sua origine nella riflessione femminista secondo cui il percorso di *empowerment* si basa sulla relazione significativa della donna che ha subito violenza con altre donne. Tuttavia, tale concetto viene qui proposto in un'accezione più generale, per significare che l'autonomia non può essere considerata come attributo di un soggetto astratto, ma deve essere vista piuttosto come capacità che si sviluppa in un contesto di concrete relazioni di solidarietà. Occorre in ogni caso segnalare che la metodologia delle relazioni tra donne si è rivelata essenziale in tutte le attività di supporto di donne e ragazze soggette a violenza e/o sfruttamento e tratta, nel loro percorso di recupero dell'autostima e dell'autodeterminazione.

processo che su quella dignità fa leva come risorsa soggettiva, per la conquista di condizioni personali e sociali che siano consone al principio enunciato dall'art. 3 Cost.

Tra queste condizioni da conquistare, coerenti con la dignità umana, vi sono le condizioni di vita e di lavoro, che devono essere assicurate durante e all'esito del percorso di fuoriuscita dallo sfruttamento. In questo senso una componente essenziale del percorso è quella dei rimedi, ivi compreso il risarcimento o comunque il pagamento di quanto dovuto, e l'offerta di una nuova opportunità di lavoro non sfruttato. Da questo punto di vista, la nozione di dignità acquista anche un significato politico, diventando il vettore di una critica all'ordine economico-sociale esistente, e di una richiesta di profondo cambiamento. Inoltre, attraverso il concetto di dignità si aggiunge una importante sfumatura di significato alla stessa nozione di vulnerabilità declinata secondo il genere. La lettura integrata di dignità e vulnerabilità fa comprendere che la vulnerabilità non è il contrario della capacità di prendere decisioni e di scegliere, anche in condizioni estreme, ciò che costituisce il meglio o comunque il meno peggio per se stesse/i.

L'*agency* non viene completamente annullata dallo sfruttamento, anche se nelle situazioni estreme la gamma delle scelte possibili è estremamente limitata, tanto da indurre talvolta all'accettazione dello sfruttamento stesso come male minore. Esaminando alcune delle storie narrate in questo capitolo, vediamo che Luana, che pure era fuggita dallo sfruttamento lavorativo e dal datore di lavoro abusante rivolgendosi all'associazione Proxima, alla fine aveva deciso di tornare a lavorare, probabilmente nelle stesse condizioni di sfruttamento, perché altrimenti non avrebbe avuto la possibilità di mantenere la famiglia nel Paese di origine. Ma l'*agency* della persona sfruttata può anche esercitarsi in direzione contraria, vale a dire nel senso di una ribellione allo sfruttamento.

Nel caso dei boschetari, sia pure in una situazione di dipendenza e condizionamento aggravati dal retroterra di origine, estremamente deprivato dal punto di vista materiale e culturale, Costica Mocanu trova il coraggio di andare alla polizia a denunciare il suo sfruttatore Milea Lucian, e proprio da qui prende il via l'indagine che porterà alle condanne di Milea e degli altri sfruttatori. Inoltre, come si è detto, talvolta la scelta di svolgere un lavoro sfruttato è dettata dalle esigenze di cura: le donne marocchine compagne di Amina scelgono di lavorare in agricoltura su base stagionale, pur conoscendo la situazione di sfruttamento e di abuso a cui vanno incontro, perché si tratta della scelta più adeguata alle necessità della famiglia e al mantenimento della vicinanza e della cura dei figli più piccoli.

Dunque, la posizione di vulnerabilità non esclude l'*agency*, e la contraddizione tra *agency* e invalidità giuridica del consenso allo sfruttamento – in caso di abuso di posizione di vulnerabilità – è solo apparente. Infatti, l'invalidità

del consenso non descrive l'incapacità della persona di assumere decisioni e compiere scelte. Piuttosto, l'invalidità del consenso come nozione non descrittiva ma squisitamente giuridica, indica il modo in cui l'intervento penale deve rapportarsi all'*agency* della persona; in altri termini, nei casi di invalidità giuridica del consenso, l'accettazione dello sfruttamento da parte della vittima non può essere invocata da colui che esercita violenza o abuso di posizione di vulnerabilità per esimersi da responsabilità.

Questo approccio ha due implicazioni: in primo luogo, alla persona sfruttata non può essere negata la qualità di vittima di reato in ragione del consenso originariamente prestato alla migrazione irregolare e/o allo sfruttamento, lavorativo o sessuale o di altro tipo; in secondo luogo, il consenso della persona offesa non può essere invocato come difesa da parte dell'autore del reato. In nessun caso, tuttavia, l'invalidità del consenso può comportare che la vittima venga infantilizzata e assoggettata a misure protettive e assistenziali di tipo paternalistico, come talvolta purtroppo accade soprattutto nei casi di sfruttamento sessuale, e in genere nei casi in cui sono le donne ad essere vittimizzate. La dignità della persona sottoposta a sfruttamento deve essere rispettata anche nel corso delle attività assistenziali, di sostegno e di protezione.

2.9. Osservazioni conclusive sull'approccio di genere alla vulnerabilità delle lavoratrici in agricoltura

Il paradosso dell'approccio di genere alla vulnerabilità è che esso viene il più delle volte ignorato, e tuttavia, quando viene utilizzato, tende ancora a rafforzare lo stereotipo tradizionale e patriarcale della intrinseca «debolezza» legata al genere femminile, e a legittimare pertanto una prospettiva paternalistica e assistenziale agli interventi di sostegno. Ciò peraltro vale soprattutto per lo sfruttamento sessuale, mentre per lo sfruttamento lavorativo la situazione è ancora caratterizzata dall'assenza di qualsiasi rimedio risarcitorio e dalla carenza di interventi sociali che rispondano ai bisogni economici, sociali e abitativi delle persone coinvolte, riconoscendo e sostenendo la loro *agency*.

I limiti delle soluzioni meramente assistenziali emergono in modo ancora più palese nell'attuale momento di crisi sanitaria. Difatti, proprio poco prima che ci accingessimo alla stesura di questo contributo, è esplosa l'emergenza coronavirus (Covid-19), portando chiaramente alla luce le disuguaglianze e i problemi strutturali del nostro sistema economico e sociale, e accentuando la posizione di vulnerabilità dei soggetti maggiormente colpiti da discriminazione ed esclusione sociale. In questo contesto, le lavoratrici migranti – specialmente nei settori caratterizzati da precarietà, irregolarità e sfruttamento come il lavoro domestico e l'agricoltura – sono particolarmente esposte al rischio

di perdere lavoro e diritti, e, di conseguenza, al rischio di essere soggette a ulteriori forme di discriminazione, abuso e ricattabilità.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, e tenendo conto anche dei possibili effetti sociali ed economici della presente crisi, desideriamo concludere questa riflessione con alcune indicazioni operative, riguardanti in particolare l'azione penale contro gli sfruttatori e i trafficanti, e il percorso di inclusione sociale delle donne che lavorano nelle nostre campagne in condizione di grave sfruttamento. La tratta e in genere il grave sfruttamento sono diventati una componente strutturale di certi settori e/o segmenti del mercato del lavoro, non necessariamente marginali o in crisi. L'azione penale resta una componente essenziale della risposta dello Stato. Infatti le occasioni offerte dalla presenza di un immenso esercito di manodopera di riserva costituito dall'immigrazione irregolare e dall'immigrazione regolare di cittadini dell'UE in condizioni di vulnerabilità, fanno prosperare condotte illegali tra cui anche quelle di intermediazione criminosa, cui i datori di lavoro possono aderire - e di fatto aderiscono assai più di quanto non si creda - allettati dai facili guadagni connessi con l'utilizzazione di manodopera semi-schiavizzata, e dunque pagata pochissimo. Il che, al netto del guadagno del caporale, significa che questa manodopera può essere del tutto non pagata.

D'altra parte, si tratta di un processo biunivoco: la possibilità di impiegare lavoratori e lavoratrici in condizioni di semi-schiavitù in vari settori del mercato del lavoro incentiva la trasformazione dell'immigrazione irregolare, o dell'immigrazione non qualificata dai Paesi dell'UE, in tratta per fini di sfruttamento, alimentando settori della criminalità organizzata in rapida crescita, che a buon diritto possono essere qualificati come nuove mafie. Abbiamo cercato di dimostrare che l'azione penale è ancora largamente carente e inadeguata nel campo dello sfruttamento lavorativo. Abbiamo, inoltre, cercato di indicare - anche con riferimento ai fondamenti giuridici delle nozioni di vulnerabilità e dignità - la necessità dell'approccio di genere, che dovrebbe essere caratterizzato da due elementi. In primo luogo, ai fini della qualificazione del reato, deve condursi un'attenta analisi di tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinare la posizione di vulnerabilità in relazione alla condizione subordinata/discriminata della donna, sia nel paese di origine sia nel paese in cui lo sfruttamento si verifica.

In secondo luogo, benché in presenza di abuso di posizione di vulnerabilità l'eventuale consenso della persona offesa non sia giuridicamente valido, la vittima di reato deve essere considerata come persona capace di assumere decisioni consapevoli sul proprio progetto di vita, anche allo scopo di valorizzarne il ruolo di persona offesa/parte civile nel processo penale, di rispettarne pienamente i diritti procedurali e di riferirla ai programmi di assistenza e integrazione sociale allo scopo di fornirle gli strumenti di

empowerment necessari per la sua inclusione sociale, ivi compresi la formazione e nuove opportunità di lavoro non sfruttato. In relazione a quest'ultimo aspetto, occorre ancora sottolineare che l'approccio di genere deve privilegiare gli interventi trasformativi, non ricalcati sugli stereotipi tradizionali di genere. In altri termini occorre privilegiare la formazione basata sulle competenze, attitudini e aspirazioni delle donne interessate, ovviamente in relazione all'offerta di lavoro, piuttosto che la formazione indirizzata unicamente ai lavori tradizionalmente svolti dalle donne.

Quando situazioni di super-sfruttamento vengono individuate, ciò che le lavoratrici vogliono prima di tutto è un'alternativa di lavoro. Troppo spesso gli interventi repressivi si risolvono nell'apertura di un procedimento penale contro gli autori, senza che alcun presidio sia predisposto per consentire alle persone offese di riprendere in modo plausibile il proprio progetto migratorio e di vita. Troppe volte le donne trovate in situazione di lavoro irregolare e di sfruttamento vengono semplicemente espulse senza alcun'altra indagine, e si ritrovano perciò in una situazione di ancora maggiore vulnerabilità, ancor più esposte al rischio di tratta e super-sfruttamento. Occorre dunque che il processo penale si orienti anche nel senso di una giustizia «utile» per le vittime, e comprenda i processi di presa in carico e «*referrals*» delle persone offese ai servizi di sostegno, attivando le risorse fornite dall'art. 18 T.U. Immigrazione.

Tuttavia, fenomeni socio-economici complessi, come lo sfruttamento lavorativo in settori quali l'agricoltura, non possono essere affrontati soltanto con lo strumento penale. Vanno adottati interventi che agiscano su più ambiti – politiche del lavoro, sociali, migratorie, agricole e di genere – in modo coerente e coordinato, e ponendo al centro la valorizzazione e la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. In quest'ottica, un'altra vera sfida è dare realmente corpo alla seconda parte della legge 199/2016, che prevede, nello specifico, l'articolazione della Rete del lavoro agricolo di Qualità in «sezioni territoriali» per lo sviluppo di politiche efficaci e sperimentali sul collocamento, sul trasporto e sulla sistemazione abitativa dei e delle braccianti. I dati al riguardo non sono purtroppo confortanti. L'attivazione di queste sezioni territoriali procede molto lentamente⁶⁸.

Va notato però che proprio a Ragusa, nel gennaio 2020, sono stati creati cinque tavoli tematici su azioni di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato. Questi tavoli, che sono coordinati dalla prefettura di Ragusa in sinergia con altri attori sul territorio, si

⁶⁸ A. Corrado, F. Caruso, M. Lo Cascio, M. Nori, L. Palumbo e A. Triandafyllidou, *Is Italian agriculture a «pull factor» for irregular migration – and, if so, why?*, Report, Open Societies Foundation, European University Institute, 2018, consultabile online su <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/60950>.

occuperanno – oltre che dell’attivazione della sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità – del contrasto all’illegalità, del collocamento pubblico, della destinazione dei beni immobili, e dell’accesso alle cure e ai servizi sanitari da parte dei lavoratori e delle lavoratrici migranti.

Interventi di questo tipo costituiscono dei passi in avanti di notevole rilievo. Tuttavia, a nostro avviso, non possono prescindere dall’adozione di una prospettiva di genere, che dovrebbe tradursi in azioni finalizzate a identificare i bisogni delle operaie agricole e a rispondere ad essi, andando al di là di un approccio vittimizzante, e creando le condizioni affinché il sottostare allo sfruttamento non sia la sola «scelta» praticabile per molte donne. In questo senso, dovrebbero essere approntate condizioni alloggiative adeguate, sistemi di trasporto nelle aree rurali, e servizi essenziali per la cura e l’istruzione dei figli, ivi compreso il trasporto scolastico, che permettano un miglioramento della gestione delle relazioni familiari. In questo contributo abbiamo evidenziato come il carico del lavoro di cura, che ancora grava pesantemente sulle donne, sia spesso la dimensione attorno a cui si creano e si basano forme di discriminazione, abuso e sfruttamento. L’attuale crisi sanitaria potrebbe ulteriormente accentuare queste dinamiche.

Già diversi studi segnalano che questa emergenza provocherà un aumento della povertà e delle disuguaglianze. Di conseguenza, molte più famiglie – e, al loro interno, specialmente le donne – avranno bisogno di un sostegno all’attività di cura per poter lavorare. Quindi, oggi più che mai è fondamentale costruire un sistema di *welfare* pubblico in grado di garantire effettivamente alle donne l’esercizio di diritti fondamentali, tra cui il diritto al lavoro e alla salute, rendendole libere da realtà di sfruttamento e abuso.

Il tema della salute delle lavoratrici agricole – strettamente connesso a quello della sicurezza sul lavoro e delle condizioni abitative – è centrale, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Le operaie e gli operai agricoli sono oggi quanto mai indispensabili per la sicurezza alimentare dell’intera comunità; eppure molte/i di loro lavorano in condizioni tali da non garantire la sicurezza propria e altrui.

A questo si aggiunge il fatto che tanti lavoratori e lavoratrici vivono in luoghi insalubri e degradanti, dove le attuali misure igieniche e di distanza sociale sono impossibili da rispettare. Inoltre, in questo momento in cui la mobilità è limitata, la condizione di isolamento e segregazione nella quale molte/i braccianti sono costretti a vivere, rende particolarmente difficile l’accesso al cibo e ad altri beni essenziali. In questo scenario, poi, diventa ancora più difficile per le donne vittime di violenza domestica o di abusi e violenza sessuale da parte di caporali e sfruttatori chiedere aiuto ai centri anti-violenza e alle forze dell’ordine.

In generale, dunque, vanno messi in atto interventi specifici per rimuovere

gli ostacoli che molte delle donne migranti incontrano normalmente, e tanto più in un periodo di emergenza sanitaria, nell'accesso ai servizi socio-sanitari e assistenziali. Molte delle questioni qui sollevate vanno affrontate anche sul piano sindacale. Una di questa è certamente il tema della parità salariale, che non può essere fronteggiato senza avere preventivamente posto in essere azioni per accrescere i bassi salari che caratterizzano il settore agricolo. Sono poi necessarie politiche che facilitino e garantiscano la libertà di scelta della maternità. Un passo significativo in questa direzione è stato compiuto dall'ultimo rinnovo del CCNL della Cooperazione agricola, secondo cui, in caso di congedo obbligatorio per maternità, le aziende agricole devono integrare la prestazione erogata dall'INPS assicurando alle lavoratrici la retribuzione piena.

Questa integrazione spetta anche alle operaie agricole a tempo determinato, e non più solo alle operaie a tempo indeterminato. Inoltre, il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, rinnovato il 19 giugno 2018, migliora le condizioni lavorative e sociali delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, attraverso l'EBAN che eroga prestazioni di *welfare* integrativo per maternità/genitorialità e per donne vittime di violenza di genere. Si tratta di risultati molto importanti. Tuttavia, occorre rafforzare il sostegno a misure che riconoscano l'attività riproduttiva e di cura come una questione sociale, non soltanto femminile, e che promuovano la condivisione delle responsabilità familiari e del lavoro tra donne e uomini. È inoltre necessario potenziare le iniziative finalizzate a informare le lavoratrici sugli strumenti e sui percorsi disponibili nel caso di discriminazioni, violenze, molestie a sfondo sessuale e mobbing.

Bisogna poi coinvolgere e sensibilizzare i datori di lavoro e le aziende, promuovendo l'adozione di un approccio di genere nei loro *business model* e prevedendo una formazione obbligatoria volta a decostruire e superare stereotipi di genere e modelli culturali patriarcali. Sarebbe inoltre importante incoraggiare le aziende a sviluppare meccanismi volti alla denuncia confidenziale di molestie e abusi sessuali sul luogo di lavoro. Tutti questi strumenti dovrebbero essere attivati coinvolgendo i diversi attori della filiera, fino alla grande distribuzione organizzata (GDO). Al riguardo, è opportuno segnalare che un recente studio condotto da Oxfam Italia⁶⁹ ha rivelato un sostanziale ritardo da parte degli operatori della GDO nell'integrare una prospettiva di genere nelle politiche di approvvigionamento.

Infine, occorre menzionare che da quando è scoppiata la crisi sanitaria, politici e organizzazioni imprenditoriali hanno lanciato l'allarme sulla mancanza di manodopera straniera – soprattutto dai paesi dell'est Europa – da

⁶⁹ Intervista con Giorgia Ceccarelli, Oxfam Italia, 20 aprile 2020. Si veda anche Oxfam Italia, *Al giusto prezzo. I diritti umani nelle filiere dei supermercati Italiani*, Novembre 2018. Disponibile: https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2018/11/BtBP_ITA_Annex_v1.1.pdf.

impiegare nei nostri campi. Una delle proposte avanzate – per la verità una delle meno persuasive – è quella di facilitare il reclutamento di studenti, pensionati o di chi è in cassa integrazione re-introducendo lo strumento dei *voucher*. Ma, a parte l'impraticabilità del reclutamento dei pensionati per lavori pesantissimi come quelli dell'agricoltura, ciò che preoccupa è l'idea della reintroduzione dei voucher, che – come hanno giustamente contestato i sindacati – servirebbe solo a rendere il lavoro agricolo ancora più precario e privo di tutele.

La Ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, aveva ipotizzato con i Paesi dell'Est Europa, in particolare con la Romania, la creazione di «corridoi verdi» che facilitassero l'arrivo di lavoratori e lavoratrici stagionali nelle campagne italiane garantendo loro condizioni di sicurezza. Nell'ambito di eventuali misure di questo tipo, che sembrano in realtà immaginate per lavoratori uomini, sarebbe necessario integrare una prospettiva di genere attenta ai bisogni specifici delle braccianti.